

Codice A1705A

D.D. 4 dicembre 2015, n. 831

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 (pagamenti agro-climatico-ambientali). Integrazione della determinazione dirigenziale n. 740 del 17/11/2015, riguardante le dichiarazioni di pre-adesione all'operazione 10.1.3 (Tecniche di agricoltura conservativa) e le relative comunicazioni di avvio di interventi agronomici da effettuarsi prima dell'apertura dei termini per le presentazione delle domande di aiuto.

In conformità alle disposizioni comuni sui fondi strutturali definite dal regolamento (UE) n. 1303/2013, il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio ha stabilito gli obiettivi e le priorità dello sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 e i criteri per la definizione delle misure che possono beneficiare del sostegno del Fondo europeo agricolo per lo Sviluppo rurale (FEASR).

Il regolamento (UE) n. 1305/2013 ha stabilito, in particolare, che le risorse del FEASR siano destinate al finanziamento di programmi di sviluppo rurale predisposti dagli Stati membri per la realizzazione delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale.

Le disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono state integrate dal regolamento delegato (UE) della Commissione n. 807/2014 e definite nelle loro modalità di attuazione dal regolamento (UE) della Commissione n. 808/2014, che ha fornito lo schema di riferimento per la predisposizione dei programmi di sviluppo rurale da parte degli Stati membri.

Il regolamento (UE) n. 1305/2013 prevede, in particolare, all'articolo 28 l'erogazione di pagamenti agro-climatico-ambientali per l'attuazione di impegni volontari che oltrepassino le regole di condizionalità, i requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci ed eventuali altre pertinenti norme obbligatorie della legislazione nazionale.

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte è stato approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2015)7456 del 28/10/2015. Con riferimento al citato art. 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, il PSR sostiene nell'ambito della misura 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) l'adozione di pratiche compatibili con la tutela dell'ambiente e volte a mitigare i cambiamenti climatici e a favorire l'adattamento a questi ultimi.

Nell'ambito della misura 10, le azioni 10.1.3/1 (Introduzione delle tecniche di minima lavorazione), 10.1.3/2 (Introduzione delle tecniche di semina su sodo) e 10.1.3/3 (Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale) prevedono l'attuazione di pratiche di agricoltura conservativa che richiedono una comunicazione di avvio delle operazioni in campo, al fine di consentire tempestivi controlli aziendali.

Dal momento che tali pratiche agronomiche possono essere attuate, nell'autunno 2015 o nella primavera 2016, prima della presentazione dell'eventuale domanda di aiuto per l'anno 2016, la determinazione dirigenziale n. 740 del 17/11/2015 ha autorizzato gli agricoltori a trasmettere agli Uffici istruttori delle azioni agroambientali le dichiarazioni di pre-adesione e le relative comunicazioni di avvio delle operazioni in campo, in modo che queste ultime fossero assoggettate ai controlli aziendali previsti dal PSR e potessero quindi essere considerate ai fini di un'eventuale prima annualità del periodo di impegno 2016-2020, qualora confermate da successive domande di aiuto e di pagamento.

Le Organizzazioni professionali hanno segnalato che a seguito dell'approvazione del PSR, per esigenze agronomiche connesse ai cicli colturali, diversi agricoltori hanno effettuato la minima lavorazione, la semina su sodo o la distribuzione di matrici organiche nel mese di novembre, prima

della pubblicazione della citata determinazione dirigenziale n. 740 del 17/11/2015 che ha autorizzato la presentazione delle pre-adesioni e quindi senza aver potuto presentare la comunicazione preventiva di avvio delle operazioni culturali.

Si ritiene pertanto necessario ammettere in via transitoria che, nei casi in questione, gli interventi di agricoltura conservativa possano essere considerati ai fini del riconoscimento dell'eventuale prima annualità del periodo di impegno 2016-2020, senza riduzioni di pagamento per la mancata presentazione della comunicazione preventiva di avvio delle operazioni, a condizione che la pre-adesione e la relativa comunicazione di avvio delle operazioni siano trasmesse all'Ufficio istruttore entro il 17/12/2015 e che l'attuazione degli impegni risulti verificabile mediante i controlli a campione.

In occasione dei lavori del Comitato regionale di Sorveglianza del PSR 2014-2020, tenutisi nei giorni 26 e 27 novembre 2015, tale orientamento è stato illustrato in via informale ai funzionari della Commissione Europea, che lo hanno valutato favorevolmente.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”,

determina:

di integrare le disposizioni per la presentazione delle pre-adesioni e delle comunicazioni di avvio delle pratiche di agricoltura conservativa – relative alle dalle azioni 10.1.3/1 (Introduzione delle tecniche di minima lavorazione), 10.1.3/2 (Introduzione delle tecniche di semina su sodo) e 10.1.3/3 (Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale) del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 – inserendo nel dispositivo della determinazione dirigenziale n. 740 del 17/11/2015 il seguente ultimo trattino:

<< - di ammettere in via transitoria che le operazioni culturali effettuate nel novembre 2015, prima che il presente provvedimento autorizzasse la presentazione delle pre-adesioni e delle comunicazioni preventive, possano essere riconosciute senza riduzioni di pagamento ai fini dell'eventuale prima annualità del periodo di impegno 2016-2020, a condizione che le pre-adesioni e le relative comunicazioni di avvio delle operazioni siano trasmesse agli Uffici istruttori delle azioni agroambientali entro il 17/12/2015 e che l'attuazione degli impegni risulti verificabile mediante i controlli a campione. >>

Contro la presente determinazione è ammesso il ricorso al Tar entro 60 giorni, ovvero innanzi al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE

dott. Gualtiero Freiburger